



Associazione per la Sicurezza e la Tutela degli insolventi A.P.S.

Via Pietro Nenni 140, San Giovanni Teatino (Ch)

Codice Fiscale /Partita IVA 02794030698

Verbale assemblea straordinaria del 10.01.2026

In data 10.01.2026, alle ore 18.00, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del giorno 09.01.26, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede legale sita in San Giovanni Teatino (Ch) alla Via P. Nenni n. 140 l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ASTI, regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto sociale, adeguato al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e finalizzato all'iscrizione al RUNTS (allegato 1);
2. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente tutti i soci:

Dott.ssa Silvia Di Giamberardino;

Dott.ssa Maria Lilia Toschi;

Dott.ssa Elisa Giansante;

Ing. Marco Iezzi;

Sig.ra Giovanna Basti;

Sig. Franco Giansante;

Dott. Daniele Cicchitti

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto, la Dott.ssa Silvia Di Giamberardino, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Dott.ssa Elisa Giansante.

Il Presidente, constata la presenza di tutta la compagine sociale, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

La Presidente illustra la bozza del nuovo Statuto (allegato 1), redatta in forma semplificata e conforme al Codice del Terzo Settore. Segue la lettura integrale del testo, con discussione articolo per articolo. L'assemblea riconosce l'opportunità e la necessità dell'adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di n. 7 soci su 7 presenti delibera:

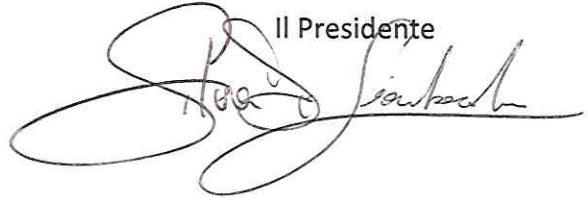
- Di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione per la Sicurezza e la Tutela degli insolventi A.P.S. che sostituisce il precedente ed entra in vigore con effetto immediato;
- Di conferire mandato al Presidente pro tempore per compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo Statuto presso gli uffici competenti.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente





ASSEMBLEA STRAORDINARIA

10/01/2026 ore 18:00

	SOCIO	FIRMA
1	Silvia Di Giamberardino	
2	Maria Lilia Toschi	
3	Elisa Giansante	
4	Daniele Cicchitti	
5	Marco Iezzi	
6	Basti Giovanna	
7	Giansante Franco	
8		
9		
10		

STATUTO "ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEGLI INSOLVENTI A.P.S."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, Sede, Qualificazione e Durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale da almeno sette (7) persone fisiche, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, denominata **"ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEGLI INSOLVENTI A.P.S."**, in breve **"A.S.T.I. Aps"**, in forma di Associazione non riconosciuta e senza fini di lucro.

La Sede Legale è stabilita nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), alla Via Pietro Nenni 140. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS). L'uso dell'acronimo **"A.P.S."** o della locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** è subordinato all'effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e deve figurare negli atti, nella corrispondenza e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità e Attività di Interesse Generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del CTS.

In particolare, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale rivolte ai propri associati, ai loro familiari e a terzi, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente:

- a. **[Art. 5, comma 1, lett. a] Interventi e servizi sociali**, ai sensi della legge n. 328/2000. In tale ambito, l'Associazione svolge attività di **supporto, informazione e assistenza sociale e morale** in favore di soggetti in situazioni di **sovraindebitamento** o crisi finanziaria, agendo come punto di ascolto e orientamento; **Prevenzione dell'usura** e sostegno giuridico professionale alle persone che si trovano in difficoltà economica con particolare riferimento al fenomeno del sovra indebitamento, alla gestione del debito, alla crisi e dell'insolvenza; la conoscenza degli strumenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n.267 (legge fallimentare), dalla legge 3 del 27/01/2012 come modificati dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155 - D.lgs. 14/2019 e successive modifiche;
- b. **[Art. 5, comma 1, lett. p] Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; **Servizi strumentali** ad Enti del Terzo Settore (ETS) e ad altri enti senza scopo di lucro, erogati direttamente da APS in favore di associazioni affiliate o partner.
- c. **[Art. 5, comma 1, lett. w] Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, con particolare riferimento alla **gestione responsabile delle risorse economiche** e alla prevenzione del sovraindebitamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà in particolare Promuovere convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e Segretariati Sociali Comunali al fine di creare sportelli di orientamento e supporto per l'utenza in difficoltà economica.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - Attività Diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021. L'Associazione potrà:

- 
- a. svolgere attività di segretariato sociale e supporto organizzativo agli enti locali, in coerenza con le finalità statutarie;
 - b. promuovere, la costituzione di organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento con la creazione di sportello di Segretariato Sociale costituiti ai sensi dell'art 22 comma 4 lettera a) della Legge 328 del 08/11/2000 così come eventualmente recepita dalle Legislazioni Regionali o da leggi regionali specifiche;
 - c. supportare, secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 legge 328 del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale l'organizzazione e la gestione di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito ai sensi della legge 3 del 27/01/2012 e successive modifiche e dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155 - D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, da Enti Pubblici quale Segretariato Sociale;
 - d. promuovere sportelli informativi e di orientamento per soggetti in difficoltà economica;
 - e. organizzare di eventi, manifestazioni, pubblicazioni e iniziative culturali e sociali coerenti con gli scopi dell'Associazione;
 - f. promuovere attività di studio, ricerca e proposta normativa in materia di sovraindebitamento e tutela sociale;
 - g. collaborare con enti pubblici, università e altri ETS per progetti formativi rivolti a soggetti svantaggiati, finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.

L'Associazione si impegna a svolgere eventuali servizi strumentali ad altri ETS, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 117/2017, esclusivamente dopo aver conseguito i requisiti previsti dalla normativa vigente. Sono escluse attività di consulenza fiscale, legale o finanziaria, nonché la formazione professionale per l'abilitazione o l'aggiornamento di figure iscritte ad albi professionali. Il Consiglio Direttivo potrà individuare ulteriori attività diverse, nel rispetto dei limiti e dei criteri sopra indicati.

Art. 4 - Patrimonio e Divieto di Distribuzione

Il patrimonio è costituito dai contributi degli associati, da eventuali contributi pubblici, donazioni, lasciti, e da tutti gli altri proventi conseguiti dall'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge (Art. 8, comma 2, CTS).

TITOLO II - ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Ammissione, Diritti e Doveri degli Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che accettino il presente Statuto. Gli associati possono essere:

- a) Associati Fondatori, associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione, sono obbligati al pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- b) Associati Ordinari, tutte le persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a pagare, per la durata del vincolo associativo, che è annuale, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) Associati Sostenitori, tutte le persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a pagare, per la durata del vincolo associativo, che è annuale, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo almeno doppia di quella dell'associato ordinario. Hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Esse dovranno nominare un rappresentante che parteciperà alle assemblee e avrà diritto di voto in nome dell'ente che rappresenta. Il modulo di iscrizione delle persone giuridiche che deve contenere l'indicazione di ragione sociale, partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, con allegata la nomina del rappresentante designato dell'ente (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le convocazioni ufficiali).

L'adesione all'Associazione è obbligatoria per poterla frequentare, con le attività organizzate e per usufruire dei servizi offerti. L'Aspirante associato dopo aver letto e valutato il contenuto dello statuto e del regolamento, consultabili sul sito ufficiale dell'Associazione, nonché dopo aver effettuato il pagamento della quota associativa annuale, deve sottoscrivere l'adesione ad associato.

Il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, dev'essere consegnato direttamente presso la segreteria che provvederà a farlo pervenire in tempi brevi ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi associati. Il recesso da associato va comunicato per iscritto "in modo certo ed inequivocabile".

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- proporre modifiche al regolamento interno con relazione scritta indirizzata al Presidente, che l'esaminerà con il Consiglio Direttivo;
- presentare rimozioni al Consiglio Direttivo nel caso in cui si ritenesse leso nei propri diritti o fatto oggetto di comportamento scorretto.

c) Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione ed alla realizzazione delle attività statuarie;
- versare la quota associativa secondo 1/importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
- astenersi da comportamenti che possono ledere i principi dell'Associazione stessa;
- aver cura dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione dall'associazione.

L'iscrizione all'Associazione, oltre all'osservanza del presente statuto, comporta i seguenti obblighi:

- Osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi associativi nei limiti delle loro attribuzioni;
- Sostegno e partecipazione alle iniziative ed alle direttive assunte dall'Associazione;
- Corresponsione della quota associativa annuale.

L'iscrizione all'Associazione ha carattere permanente. L'iscrizione cessa:

- Per disdetta. La disdetta ai fini dell'ultimo comma del precedente art.6 deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
 - Per decadenza. La decadenza consegue alla perdita, da parte dell'associato, dei requisiti. Essa ha efficacia dal giorno della relativa delibera da parte del Consiglio Direttivo, salvo per gli obblighi contributivi. E' causa di decadenza la mancata corresponsione da parte dell'associato di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.
- Per morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).
- Per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, ovvero in caso di condotte contrarie all'oggetto dell'Associazione.

Art. 6 - Volontari

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o /autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli Associati.

2. **L'Organo di Amministrazione** (denominato Consiglio Direttivo).
3. **Il Presidente.**
4. **Il Vicepresidente.**
5. **Il Segretario tesoriere.**
6. L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, solo se nominati nei casi previsti dal presente Statuto (Art. 11 e 12), oppure obbligatori per legge.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate; tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera dei organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 8 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti gli associati. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quando se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea delibera in via ordinaria e straordinaria sulle materie attribuite dalla legge o dallo Statuto, inclusa la nomina e la revoca dei componenti degli Organi Sociali e la modifica dello Statuto.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, sms o e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. È conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualificata dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il settantacinque per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno il diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca degli organi sociali;
- b) -nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 - L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è denominato **Consiglio Direttivo** ed è composto da un minimo di **tre** ad un massimo di **sette** membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. Dura in carica per **3 anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente;
- b) amministra l'Associazione;
- c) predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne presiede gli Organi. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e Del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno) e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Assume l'incarico di Vice Presidente il componente del Consiglio Direttivo indicato dallo stesso a maggioranza.

Art. 12 - Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere del Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- b) Redige i verbali del Consiglio Direttivo;
- c) Cura e detiene i libri sociali;
- d) Cura e gestisce la comunicazione.
- e) E' autorizzato ad aprire i rapporti di conto corrente con il sistema bancario;
- f) E' autorizzato ad effettuare i versamenti sui rapporti di conto corrente;
- g) Controlla i costi delle iniziative assunte dall'Associazione e ne valuta la sostenibilità;
- h) Redige la relazione contabile annuale e la sottopone al Consiglio Direttivo.

Nell'espletamento del proprio incarico, il Tesoriere può essere coadiuvato da altri soci o componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Organo di Controllo (Condizionale)

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

Art. 14 - Revisore Legale dei Conti (Condizionale)

La nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale è **obbligatoria** al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, del CTS. È nominato nei

casi e nei modi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 117/2017 da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 - Libri Sociali e Diritto di Accesso

1. L'Associazione tiene i libri sociali previsti dal CTS.
2. **Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali** e i relativi documenti, su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, **entro 15 giorni** dalla richiesta, presso la sede legale.

TITOLO IV - RISORSE, PATRIMONIO, BILANCIO

Art. 16 - Risorse

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 del presente statuto;
- Dalle attività di raccolta fondi;
- Dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Dai titoli di solidarietà;
- Da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 17 - Patrimonio associativo

Il patrimonio associativo è costituito da:

- Beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei contributi annuali ordinari degli associati,
- Quote sociali;
- Eventuali eccedenze attive dalle gestioni abituali destinate dall'Assemblea al patrimonio;
- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di ammissione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Scioglimento e Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con analoga finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (Art. 9 CTS).

Art. 21 - Rinvio

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, in via residuale, del Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE

~~Direzione Provinciale di Chieti~~
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato registrato il 12/01/2026

Al 4° art. 3

Importo di € 200,00 data 12/01/2026

BRUEO A